COMUNE DI VALLE CANNOBINA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITA' ALPE PLUNI IN COMUNE DI VALLE CANNOBINA
(Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 06/06/2025)

SI RENDE NOTO

Che, in data che verrà successivamente comunicata, presso la sede comunale, avrà luogo, un pubblico incanto ad offerte segrete per la concessione di terreni di proprietà comunale in località Alpe Pluni - Comune di Valle Cannobina.

Art. 1 – OGGETTO
Il presente bando ha per oggetto i terreni di proprietà comunale in località Alpe Pluni - Comune di Valle Cannobina, così individuati al NCT:

Foglio (ex Cursolo Orasso)	Mappale	Sezione	Superficie in mq
1	3	B	3.280
1	4	B	1.010
1	6	B	960
1	7	B	1.090
1	11	B	32.570
1	265	B	7.190
Totale superficie in mq			46.100

I beni verranno concessi nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive ad oggi esistenti.

Art. 2 – METODO D'ASTA
L'asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base ai sensi dell'articolo 73, lettera *c)*, e articolo 76 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, con aggiudicazione secondo il miglior prezzo, consistente nel maggiore rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Art. 3 – PREZZO A BASE D'ASTA
Il prezzo a base d'asta, coincidente con il canone annuo, è fissato in euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 4 – DURATA
La concessione avrà decorrenza indicativa dalla esecutività della determinazione di approvazione del verbale di Commissione e avrà durata pari a n. 3 (tre) anni. È prevista la possibilità del rinnovo del contratto per un analogo periodo previo

assenso dell'Amministrazione e previa richiesta formale del concessionario formulata almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza. La registrazione e le imposte saranno a carico del conduttore.

Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI

Potranno partecipare alla gara:

a) le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;
b) le cooperative agricole.

Art. 6 – CONDIZIONI DI GARA E DICHIARAZIONI

I partecipanti alla gara devono accettare indistintamente le seguenti condizioni:

a) la durata della concessione;
b) il canone annuo, risultante dal verbale di aggiudicazione della gara di cui al presente bando, e la sua rivalutazione annua in base alle variazioni dell'indice ISTAT;
c) la formale ed espressa dichiarazione che il verbale di gara non costituisce aggiudicazione e che la concessione verrà in essere solo successivamente alla sua formale approvazione;
d) l'accettazione di tutte le clausole e le condizioni di cui al presente bando e, in particolare, quelle concernenti il canone, la durata e le opere da realizzarsi;
e) l'obbligatoria costituzione della cauzione definitiva, pari ad euro 500,00 come meglio precisato all'articolo 11;
f) la rinuncia a sub-concedere in tutto o in parte i terreni ricevuti in concessione;
g) l'impegno a effettuare sui terreni concessi solo colture annuali;
h) l'impegno a non effettuare sui terreni concessi attività di asporto di terreno, di ghiaia di sabbia e di alcun genere;
i) l'impegno alla riconsegna dei beni a fine contratto nelle stesse condizioni agronomiche e colturali iniziali;
j) che ogni spesa relativa a utenze, ordinaria e straordinaria manutenzione rimane a carico del concessionario che nulla avrà a che pretendere dall'Amministrazione comunale;

In sede di domanda di partecipazione il soggetto partecipante dovrà dichiarare:

1. di aver preso visione del bando di gara e di accettarlo integralmente e di impegnarsi a darvi attuazione in caso di aggiudicazione dell'alpeggio, in particolare per quanto previsto all'articolo 6;
2. di avere preso conoscenza dei luoghi, delle strutture e infrastrutture della proprietà nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto;
3. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata o inesatta valutazione del calcolo in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
4. di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività oggetto di bando;
5. di improntare l'attività qualità, della professionalità e della correttezza;

6. che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura in oggetto;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
8. che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato né a carico del legale rappresentante;
9. che l'impresa/cooperativa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti. Viene fatta salva la possibilità di compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
10. che l'impresa/cooperativa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
11. che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 legge 19 marzo 1990, n. 55;
12. di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
13. di rinunciare alla richiesta di rimborso, per l'arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere lasciato in proprietà al Comune di Valle Cannobina, e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà all'Ente, se ritenuta idonea dall'Ente stesso;
14. che non esistono sentenze di condanna esecutive, o procedimenti penali in corso, per il reato di cui all'art. 416 bis del Codice Penale, che comportino l'impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, a carico del richiedente in forma individuale o dell'impresa e che, a carico dei medesimi soggetti, non è stato emesso alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
15. di non essere insolvente nei confronti del Comune di Valle Cannobina per somme di denaro dovute per tributi, canoni, fitti, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;
16. (solo in caso di impresa agricola) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;

17. di aver preso visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Valle Cannobina e di autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali.

Art. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura in oggetto, i concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Valle Cannobina, non oltre le **ore 12.00 del giorno 24 giugno**, a pena di inammissibilità:

- **una busta sigillata** che dovrà riportare esternamente le **generalità del mittente**, essere **firmata su tutti i lembi** e recare la seguente dicitura "**Non aprire. Bando di asta pubblica per concessione terreni comunali in località Alpe Pluni**".

La busta sopra indicata dovrà contenere:

1. una **busta chiusa** indicante la dicitura "**domanda di partecipazione**" contenente:
   - domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, secondo il modello di cui all'allegato 1) del presente bando, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti ai punti 5 e 6 del bando;
   - fotocopia di documento d'identità.
2. una **busta chiusa** indicante la dicitura "**offerta economica**" consistente nella indicazione della somma offerta in aumento sul valore del **canone** posto a base di gara, fissato in **euro 500,00** annui (cinquecento/00). L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere. In caso di contrasto tra gli importi indicati, prevarrà quello più vantaggioso per l'Amministrazione. Il modello da utilizzarsi è quello costituente l'allegato 2) al presente bando;

Sono ammesse offerte per procura e anche quelle per persone da nominare nei termini previsti dall'art. 1402 c.c. Nel caso di offerte effettuate a mezzo di procuratore, dovrà essere allegata la procura in copia autenticata se rilasciata per atto di notaio, in originale se rilasciata per scrittura privata, a firma autenticata da notaio.

La spedizione e il recapito dell'offerta sono ad esclusivo rischio del concorrente, **le offerte pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione**. Non fa, pertanto, fede la data di spedizione, ma unicamente quello di arrivo al protocollo dell'Ente.

Art. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituisce motivo per l'esclusione dalla gara la mancata produzione di quanto previsto all'articolo 7 e la mancanza dei requisiti soggettivi previsti al precedente articolo 5.

Art. 9 – AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore di chi che avrà presentato l'offerta economica più alta.

L'aggiudicazione si intende definitiva e a unico incanto e avrà luogo anche se perverrà una sola offerta giudicata valida, che dovrà comunque essere superiore al canone annuale a base d'asta.

In caso di offerte uguali, si procederà - ai sensi dell'articolo 77 R.D. 23/05/1924 n. 827 - ad una immediata licitazione tra i presenti sottoscrittori: sarà aggiudicatario colui che avrà offerto il maggiore aumento sul prezzo massimo già offerto.
Qualora nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente alla gara o volesse migliorare la propria offerta, si procederà tramite sorteggio.
Il verbale di gara non tiene luogo dell'aggiudicazione, né ha valore di contratto.
L'aggiudicazione della gara mediante specifico atto del responsabile del servizio diverrà immediatamente impegnativa e vincolante per l'aggiudicatario.
L'aggiudicazione resta, comunque, subordinata alla presentazione dei documenti che l'Amministrazione ritenga utile richiedere per la dimostrazione della capacità ed idoneità di impegnarsi per contratto.

Art. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto dovrà essere costituita una cauzione definitiva pari ad euro 500,00, sotto forma di garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
La cauzione verrà restituita alla scadenza del contratto. La stessa potrà essere decurtata per le somme corrispondenti ad interessi e/o per mancati pagamenti, danneggiamenti e quant'altro sia accertato dall'Amministrazione comunale nelle forme di legge.

Art. 11 – SPESE

Le spese per diritti, bolli, tasse/imposte e ogni altra spese inerente o conseguente alla aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 12 – PAGAMENTI DEL CANONE

Il canone annuo, dovrà essere corrisposto alla tesoreria comunale entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di ritardo dei pagamenti entro i 90 (novanta) giorni dalla scadenza sono dovuti gli interessi legali. Per ritardi superiori ai 90 (novanta) giorni si procederà alla escussione della cauzione e si avvierà le procedure di rescissione del contratto per morosità.
Il canone annuo sarà oggetto di variazione in aumento in misura pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT.

Art. 13 – CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI

I concorrenti potranno prendere visione di tutti gli atti e documenti, comunque, inerenti all'asta presso gli uffici comunali.

Art. 14 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)". I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche e esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati; l'acquisizione

dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

Art. 15 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando le parti rinviano alle norme disciplinanti la materia, escludendosi comunque escluse quelle norme regolanti il canone e la durata del contratto.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Loredana Vanzulli